



AZIENDA SPECIALE CONSORTILE B02

UFFICIO DI PIANO VIA GIUSEPPE MAZZINI N. 13

82018 - SAN GIORGIO DEL SANNIO (BN) - C.F. 01752300622

Tel. e fax 0824/58214 e-mail aziendaconsortileb02@libero.it ; aziendaconsortileb02@pec.it

Sito web: <https://www.aziendaservizisocialib2.it/>

1

Schema di Convenzione di Accreditamento fornitori di servizi socio assistenziali per l'attuazione del Progetto Home Care Premium INPS 2022

B02 – AZIENDA SPECIALE CONSORTILE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI ALLA PERSONA

Apice, Buonalbergo, Calvi, Castelpoto, Cautano, Foglianise, Paduli, Pago Veiano, Pesco Sannita, Pietrelcina, Ponte, San Giorgio del Sannio, San Martino Sannita, San Nazzaro, San Nicola Manfredi, Sant'Angelo a Cupolo, Sant'Arcangelo Trimonte, Torrecuso, Vitulano

Convenzione di Accreditamento

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____, si stipula la presente Convenzione:

TRA

Il/la sottoscritto/a _____, nato/a a _____ il _____, in qualità di Direttore *pro tempore* della B02 - Azienda Speciale Consortile per la Gestione dei Servizi alla Persona, con sede legale alla _____, in _____ - C.F. _____, domiciliato per le funzioni presso la sede dell'Ente medesimo che nel contesto dell'Atto verrà chiamato per brevità anche "Azienda";

2

Il/la sottoscritto/a _____, nato/a il _____ a _____, C.F.: _____ - in qualità di Legale Rappresentante della "_____" con sede legale in _____ n. _____, _____ (_____) - Codice Fiscale e numero d'iscrizione al Registro Imprese di _____: _____, numero R.E.A.: _____, iscritta all'Albo Società Cooperative con il numero _____, che nel contesto dell'Atto verrà chiamato per brevità anche "soggetto accreditato";

Il firmatario dichiara di essere nella piena capacità giuridica e di agire e di non trovarsi nella condizione di incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione prevista dagli artt. 32 ter e 32 quater del Codice Penale nonché da qualsiasi altra norma.

Premesse.

La B02-Azienda Speciale Consortile per la Gestione dei Servizi alla Persona, ha aderito al Progetto **Home Care Premium (HCP)**, un programma dell'INPS che prevede l'erogazione di prestazioni finalizzate a garantire la cura a domicilio delle persone non autosufficienti iscritte alla Gestione Unitaria delle Prestazioni Creditizie e Sociali e/o loro famigliari.

Il progetto decorre dalla data del 1 luglio 2022, fino al 30 giugno 2025, salvo proroghe disposte dall'INPS

Per l'attuazione del sopra menzionato Progetto, l'Azienda ha inteso procedere all'individuazione di soggetti specializzati, da accreditare secondo le modalità individuate nel Bando e relativi allegati, per l'erogazione delle prestazioni di cui all'Allegato 2, in favore di famiglie e individui residenti nei Comuni Consorziati, attraverso l'erogazione di "voucher sociali".

B02 – AZIENDA SPECIALE CONSORTILE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI ALLA PERSONA

Apice, Buonalbergo, Calvi, Castelpoto, Cautano, Foglianise, Paduli, Pago Veiano, Pesco Sannita, Pietrelcina, Ponte, San Giorgio del Sannio, San Martino Sannita, San Nazario, San Nicola Manfredi, Sant'Angelo a Cupolo, Sant'Arcangelo Trimonte, Torrecuso, Vitulano

Il contenuto, i requisiti e gli standard di qualità di ciascun Servizio, oggetto di accreditamento, sono analiticamente descritti nel Bando e nei relativi allegati, atti questi che qui si danno per integralmente richiamati e riportati anche se non materialmente allegati.

Considerato che:

- il “soggetto accreditato” ha prodotto, nei termini stabiliti dall’Avviso, istanza di ammissione all’accreditamento, con l’indicazione dei Servizi per cui ha inteso partecipare e le relative “tariffe”.
- ciascun servizio è stato, dal medesimo “soggetto accreditato”, analiticamente descritto all’interno di ciascuna sezione informativa;
- l’Azienda ha valutato la sussistenza dei requisiti previsti dal Bando e dall’allegato 2 rispetto a ciascuna tipologia di fornitore e Servizio proposto, comunicando gli esiti a ciascun soggetto richiedente.
- Il richiedente, con specifica comunicazione agli Atti, ha confermato la volontà di sottoscrivere la convenzione di accreditamento per i servizi oggetto della presente Convenzione.

Vista la Determinazione n. _____ del _____ , con la quale è stato approvato l’elenco dei Soggetti Accreditati, e il “catalogo” albo/elenco dei fornitori accreditati;

Considerato che

- la convenzione di accreditamento è unica per ogni soggetto, indipendentemente dai servizi accreditati;
- l’elenco dei fornitori accreditati potrà, inoltre, essere utilizzato per l’erogazione delle prestazioni di cui all’allegato 2, attraverso l’emissione di “voucher sociali” da parte dell’Azienda.

Le parti come sopra costituite, mentre confermano e ratificano quanto premesso, convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1. - Valore delle premesse e degli allegati.

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione e hanno valore di patto.

Con la sottoscrizione della presente Convenzione il Soggetto accreditato conferma:

- a) di conoscere ed accettare incondizionatamente, in quanto soggetto accreditato per l’erogazione dei servizi di cui al prospetto, tutte le prescrizioni, obblighi, oneri e vincoli esplicitati nel Bando e nei suoi Allegati che s’intendono recepiti in ogni loro parte e contenuto;
- b) di mantenere i requisiti di accreditamento e gli standard di qualità previsti, così come definiti e dichiarati in fase di domanda.

È vietata la cessione anche parziale della presente Convenzione di Accreditamento.

Art. 2 - Oggetto.

La presente Convenzione / Patto di Accreditamento regola i rapporti tra la B02-Azienda Speciale Consortile per la Gestione dei Servizi alla Persona ed il soggetto accreditato _____, relativamente all'erogazione delle Prestazioni integrative previste dal Progetto Home Care Premium 2022 , da attuarsi attraverso una procedura di tipo indiretto con assegnazione del voucher sociale all'utente beneficiario e libera scelta di quest'ultimo dell'Ente accreditato dal quale ricevere le prestazioni.

Art. 3 - Obblighi delle parti.

Il soggetto accreditato si impegna:

- a mantenere i requisiti di idoneità dichiarati in fase di accreditamento;
- comunicare qualsiasi variazione sui requisiti dichiarati in domanda;
- a garantire i livelli di servizio attesi, le figure professionali ed i requisiti specifici previsti, per il medesimo servizio, come da Bando e relativi allegati;
- a garantire, per quanto possibile, la continuità del rapporto operatore – utente e, in caso di necessità, la sostituzione tempestiva degli operatori con altri aventi la medesima qualifica;
- ad effettuare regolarmente i dovuti pagamenti agli operatori aventi diritto, anche con riferimento ai contributi previdenziali ed assistenziali e a quant'altro comunque previsto dalle vigenti disposizioni in materia, nel rispetto dei C.C.N.L di categoria;
- a dotarsi di un Coordinatore/Referente del Servizio per cui si chiede accreditamento, con adeguata qualificazione professionale;
- a garantire idonea formazione continua agli operatori dedicati ai servizi per i quali viene richiesto l'accredimento;
- ad adottare piani di programmazione e modalità di controllo dei risultati, da aggiornare annualmente;
- ad assumere la responsabilità della qualità delle prestazioni rese e delle attività poste in essere utilizzando specifici strumenti e momenti di verifica;
- ad applicare al trattamento dei dati le misure previste dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", nonché dal REG. (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016;
- a dotarsi di Polizza assicurativa per Responsabilità civile verso terzi per infortuni e danni, di polizza RCO, Responsabilità Civile verso i lavoratori e polizza RCA, o impegnarsi alla stipula delle stesse in caso di erogazione delle prestazioni, con adeguate coperture assicurative volte a garantire le persone destinatarie del servizio, gli operatori e i soggetti terzi per danni imputabili

- a soggetto erogatore o ad altri soggetti di cui debba rispondere, come previsto all'art. 6 del Bando;
- a fornire l'elenco nominativo delle figure professionali adibite al servizio, con allegate copie dei C.V.;
- ad accettare che il beneficiario delle prestazioni scelga un altro ente, previo preavviso scritto non inferiore a 10 gg., qualora subentrino gravi e giustificati motivi;
- ad accettare che, in caso di sospensione del servizio all'utente, non potrà richiedere alcuna remunerazione per il periodo de quo;
- ad accettare il Piano individualizzato di Assistenza e che questo possa essere modificato in base a nuove esigenze del beneficiario;
- a collaborare attivamente e sinergicamente con il servizio sociale professionale, nonché a riferire l'emergere di eventuali elementi di rischio, criticità e pregiudizio nei confronti dell'utente;
- a rispettare le tempistiche di rendicontazione previste all'art. 14 del Bando.

L'Azienda si impegna:

- a predisporre gli atti necessari all'emissione dei provvedimenti di impegno e di liquidazione;
- a comunicare le scadenze, le variazioni o le interruzioni dei PAI, affinché il soggetto accreditato possa inviare documentazione pertinente e conforme;
- a liquidare la spesa previa presentazione di regolare fattura, subordinatamente alla validazione delle rendicontazioni e al trasferimento delle risorse da parte dell'INPS.

In particolare, il documento fiscale deve essere correlato al trimestre di rendiconto richiesto dall'Istituto deve riportare obbligatoriamente la dicitura del progetto e deve specificare:

- l'oggetto della fornitura;
- l'importo totale, al lordo di IVA e di eventuali altri oneri e spese indicati;
- la scadenza della fattura;
- gli estremi dell'autorizzazione alla prestazione;
- tipologia delle prestazioni;
- numero dei beneficiari;
- ore/accessi servizio erogate
- codici CIG e CUP (ove previsti);
- "altro elemento" il numero di impegno di spesa assunto dall'Ambito e comunicato al fornitore al momento della sottoscrizione del contratto o tramite il buono d'ordine.
- qualsiasi altra informazione che si ritiene necessaria.

Nel caso di irregolarità nella fatturazione, queste verranno contestate ed il pagamento effettuato solo ad avvenuta regolarizzazione delle stesse. L'Azienda si riserva, altresì, la facoltà di sospendere i pagamenti ogni qual volta siano in corso con l'Organizzazione contestazioni formali, previste dalla

presente Convenzione. L'interruzione dell'erogazione delle prestazioni previste dal Piano di Intervento Individuale prima della scadenza del presente Patto non dà diritto ad alcun rimborso, anche parziale, per le prestazioni eventualmente rese.

Art. 4. - Servizi oggetto di accreditamento.

La presente convenzione concerne l'accreditamento per i Servizi di cui alla seguente Tabella (rif. Allegato 2 del Bando)

Sub COD	Categoria Prestazione	Servizi Socio Assistenziali	Unità di Misura	Tariffa

I servizi potranno essere erogati presso i Comuni di *Apice, Buonalbergo, Calvi, Castelpoto, Cautano, Foglianise, Paduli, Pago Veiano, Pesco Sannita, Pietrelcina, Ponte, San Giorgio del Sannio, San Martino Sannita, San Nazzaro, San Nicola Manfredi, Sant'Angelo a Cupolo, Sant'Arcangelo Trimonte, Torrecuso, Vitulano.*

La tariffa sopra riportata comprende, oltre il costo del personale impiegato, la fornitura del materiale necessario per lo svolgimento del servizio, il costo per l'organizzazione del servizio (supporti amministrativi, incontri di valutazione e coordinamento, formazione, spostamenti, etc) nonché ogni altro onere inerente l'attività di formazione del personale esperto impiegato. Con tale tariffa l'esecutore del servizio si intende, pertanto, compensato di qualsiasi suo avere inerente, connesso o conseguente i servizi medesimi, senza alcun diritto a nuovi maggiori compensi.

L'offerta di convenzionamento vincola i soggetti richiedenti per l'intero periodo di validità dell'accreditamento.

Art. 5 - Catalogo delle Prestazioni.

I Servizi accreditati e le corrispondenti tariffe, saranno pubblicate sul sito dell'Azienda <https://www.aziendaservizisocialib2.it/>, e nell'apposita area riservata messa a disposizione di ciascun utente, al fine di permettere ai beneficiari di selezionare, liberamente e autonomamente, il soggetto accreditato. Il Catalogo riporterà per ciascun Servizio l'elenco dei soggetti accreditati, ampliato dalle schede descrittive predisposte in fase di accreditamento da ciascun soggetto fornitore.

Art. 6 - Avvio delle attività

La sottoscrizione della Convenzione di Accreditamento implica l'immediata disponibilità del soggetto accreditato ad avviare le attività di informazione ed erogazione servizi in favore dei beneficiari che ne faranno richiesta.

La sottoscrizione non comporta alcun obbligo da parte dell'Azienda di affidare servizi, essendo l'erogazione subordinata alla scelta degli utenti.

Art. 7 - Procedura di utilizzo del voucher digitale.

Ciascun beneficiario dispone di un PAI che prevede una o più delle prestazioni e dei servizi oggetto di accreditamento, nel limite del proprio "budget di cura" assegnato dall'INPS.

Il voucher sociale assegnato ai beneficiari indica le prestazioni cui ha diritto del valore corrispondente alla tariffa unitaria pattuita in fase di accreditamento, l'importo totale del contributo spettante al beneficiario.

Il beneficiario ovvero il responsabile del PAI potrà scegliere il fornitore, per ciascun servizio assegnato nel programma, attraverso il Catalogo delle Prestazioni, come sopra elaborato.

L'avvio del piano, per ciascuna singola prestazione, si attiva a decorrere dalla data di avvio riportata in area riservata.

Con il primo step di scelta, per ciascuna tipologia di servizio, il soggetto accreditato ha accesso alla Scheda Utente, sulla piattaforma messa a disposizione dall'Azienda, ove può verificare il Piano socio assistenziale predisposto dall'operatore sociale.

Il Soggetto accreditato provvede alla comunicazione di inizio attività, inviando il calendario degli interventi e di ulteriori altri interventi complementari, messi a disposizione gratuitamente dal fornitore.

Il Soggetto Attuatore è tenuto a comunicare tutti gli Operatori coinvolti nell'erogazione delle prestazioni, descrivendone, la qualifica professionale, il livello contrattuale di impiego e trasmettendo copia del C.V..

Tutte le prestazioni previste dovranno essere attestate tramite l'utilizzo della piattaforma informatica ed attraverso l'inoltro della documentazione giustificativa all'indirizzo pec aziendaconsortileb02@pec.it.

Dopo l'invio della comunicazione di inizio attività, il soggetto accreditato è tenuto ad erogare le prestazioni in conformità al piano socio-assistenziale redatto per l'utente.

Il programma di intervento mensile o una tantum si esaurisce con l'utilizzo complessivo del budget di cura per ciascun servizio in favore di ciascun utente.

Il beneficiario ha, in ogni caso, il diritto a interrompere il programma socioassistenziale o modificare il soggetto accreditato fornitore dando preavviso entro il giorno 10 del mese di interruzione o modifica.

La modifica del soggetto accreditato fornitore, sarà effettuato con il coinvolgimento del Case manager, al fine di verificarne le motivazioni e l'efficacia socio assistenziale.

Le prestazioni non rendicontate in tempo utile non verranno riconosciute e quindi non pagate.

Art. 8 - Rendicontazione, rimborso delle prestazioni.

Al termine di ciascuna prestazione, il soggetto accreditato esecutore emette, mensilmente, fattura intestata all'Azienda e riportante il nominativo del progetto, la tipologia di servizio reso e la relativa quantità.

La fattura dovrà essere omnicomprensiva di tutte le prestazioni svolte nel mese di riferimento per tutti gli utenti in carico e dovrà trovare corrispondenza con i report di rendicontazione precedentemente elaborati.

Il soggetto accreditato provvederà a fornire all'Azienda, in formato cartaceo ed informatizzato, altra documentazione prevista da specifiche progettualità, o richiesta dal Servizio Sociale per necessità contingenti (es schede presenze operatori, relazioni periodiche, ecc.)

Preliminarmente all'emissione della fattura, il soggetto accreditato dovrà, entro il 10 di ogni mese (termine perentorio) rendicontare nell'apposita area dedicata le prestazioni rese, trasmettendo la relativa documentazione giustificativa sia tramite consegna a mano, sia all'indirizzo pec aziendaconsortileb02@pec.it.

In mancanza della suddetta rendicontazione, le prestazioni integrative si intendono NON rese.

A conclusione di ciascun trimestre di riferimento, il soggetto accreditato provvederà a trasmettere un report cumulativo delle prestazioni rese nel periodo di riferimento.

Qualora, per ritardi del soggetto accreditato, l'Azienda sia sottoposta a penali ad opera dell'INPS, si procederà al recupero delle somme a carico del fornitore ritardatario. Reiterati ritardi o mancati adempimenti nell'esecuzione dei servizi e nella relativa rendicontazioni degli stessi, comportano l'applicazione di penali di cui al successivo articolo e la cancellazione dall'albo dei fornitori accreditati.

Nel caso in cui il beneficiario non abbia fruito in tutto o in parte delle prestazioni integrative previste dal PAI, il soggetto accreditato dovrà dichiarare, ai sensi del DPR 445/2000, se la mancata erogazione sia dovuta a:

- a. propria inadempienza (in tal caso sarà applicata una penale);
- b. impossibilità temporanea del beneficiario di fruirne (in accordo con il cittadino);
- c. rinuncia definitiva alle prestazioni del mese da parte del beneficiario (rinuncia).

Nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) del comma precedente, le prestazioni integrative non fruito possono essere recuperate dal beneficiario entro sei mesi successivi fino al termine del Progetto.

L'Azienda procederà con il pagamento della fattura, solo ed esclusivamente a seguito di approvazione della rendicontazione trimestrale e del consequenziale trasferimento dei fondi da parte dell'INPS, con accredito sul conto corrente bancario dedicato di cui all'art.3 della Legge 13 agosto 2010 n.136, previa comunicazione della dichiarazione sui flussi finanziari da parte del fornitore accreditato.

Art. 9 - Verifiche e controlli.

L'Azienda si riserva, con ampia ed insindacabile facoltà e senza che il soggetto accreditato possa nulla eccepire, di effettuare verifiche e controlli circa la perfetta osservanza di tutte le disposizioni contrattuali. Attraverso proprio personale provvederà all'organizzazione di azioni di monitoraggio, controllo e ispezione. A tal fine, tutti i documenti e le informazioni attinenti al servizio erogato dovranno essere immediatamente disponibili, ed esibiti o comunicati a semplice richiesta (UNILAV, copia del contratto, buste paga e documentazione attestante il pagamento dei compensi spettanti, versamenti previdenziali ed assistenziali erogati a valere sul progetto, F24 quietanzato e relativo prospetto di riconciliazione elaborato dall'azienda e firmato dal legale rappresentante attestante l'ammontare dei versamenti previdenziali, assistenziali e fiscali erogati a valere sul progetto per singolo nominativo etc.). Qualora dal controllo, il servizio dovesse risultare non conforme agli accordi contrattuali, gli uffici preposti notificheranno l'inadempimento, formuleranno per iscritto le relative prescrizioni e le comunicheranno con ogni mezzo al fornitore; quest'ultimo dovrà provvedere ad eliminare le disfunzioni rilevate con ogni tempestività e comunque entro le 48 ore successive alla ricezione delle prescrizioni. Sono attivati, attraverso la piattaforma "on line" o con strumenti cartacei, rilevazioni di "custode satisfaction" presso i beneficiari e i loro familiari.

L'Azienda procederà alla periodica rilevazione della *custode satisfaction* rivolta ai responsabili del programma. L'esito negativo della rilevazione sarà notificato al soggetto accreditato. Il ripetersi dell'esito negativo della rilevazione sarà considerato grave inadempimento. L'Azienda al ripetersi dell'esito negativo avrà facoltà di recedere dalla Convenzione mediante comunicazione scritta, trasmessa tramite PEC.

Art. 10 - Penali

L'Azienda applica le penali nel caso in cui il soggetto accreditato non adempia o adempia parzialmente o in ritardo agli obblighi a suo carico previsti nel presente Avviso e nell'allegato disciplinare, fatta salva comunque la facoltà di chiedere il risarcimento di eventuali ulteriori danni.

L'applicazione delle penali non solleva il soggetto accreditato dalle responsabilità civili, amministrative e penali assunte con la sottoscrizione della convenzione e che dovessero derivare da dolo, negligenza, imperizia o imprudenza.

È fatto pertanto salvo il diritto dell'Ufficio di Piano al risarcimento del maggior danno. Le penali di cui al presente articolo si intendono cumulabili tra loro.

Indipendentemente da quanto previsto nel presente articolo, qualora il soggetto accreditato non adempia correttamente alle obbligazioni di sua competenza, l'Azienda può risolvere il contratto e stabilire la cancellazione dall'elenco delle ditte accreditate. Sarà data facoltà al beneficiario di scegliere tra gli ulteriori fornitori l'esecuzione totale o parziale dei servizi omessi, addebitando i relativi costi ed i danni causati dal Soggetto accreditato inadempiente.

Per ogni inadempienza agli obblighi contrattuali che, sia in corso d'opera sia all'esito delle verifiche effettuate a fine intervento, fosse riscontrata e contestata all'accreditato, sarà applicata una penale variabile in relazione al prezzo complessivo pattuito relativo a ciascun singolo servizio, definito su base mensile. Le penali si intendono cumulabili tra loro.

Indicatore	Descrizione penalità
Mancata erogazione delle prestazioni per cause non imputabili al beneficiario.	La penale sarà calcolata in base alla differenza percentuale tra il livello dei servizi offerti e il livello dei servizi previsti nel piano.
Reiterati ritardi o uscite anticipate del personale impiegato nello svolgimento dei servizi	€ 300,00 per ogni violazione.
Mancata sostituzione di operatori assenti ovvero ritardo nella sostituzione	€ 300,00 per ogni operatore non sostituito e per ogni giorno di mancata sostituzione.
Impiego di personale non qualificato (anche supplente):	€ 1.000,00 per ogni unità di personale non qualificato, moltiplicata per i giorni di infrazione.
Mancata sostituzione di operatore richiesta dall'Amministrazione per gravi motivi	€ 300,00 per ogni giorno di mancata sostituzione.
Comportamenti degli operatori caratterizzati da imperizia o negligenza nei confronti dell'utenza	€ 500,00 per ciascuna violazione.
mancata presentazione della documentazione relativa all'attività svolta, alla scadenza fissata e/o concordata	Le prestazioni si intendono NON rese. Non si provvederà al pagamento di nessun corrispettivo.
Inosservanza di leggi, regolamenti e disposizioni riguardanti il servizio svolto:	€ 1.000,00 per ogni violazione.

L'applicazione di ogni penale è preceduta da formale contestazione scritta dell'inadempienza, comunicata con ogni mezzo (fax, posta elettronica, etc.), alla quale il Soggetto Accreditato ha la facoltà di presentare controdeduzioni scritte entro le 48 ore successive alla ricezione della contestazione.

Analogamente l'Ufficio di Piano potrà procedere a contestazioni a fine intervento sulla base delle risultanze acquisite.

La misura della penale, viste le controdeduzioni del Soggetto Accreditato, sarà stabilita dall'Ufficio di Piano in relazione all'entità delle infrazioni rilevate e alla loro frequenza.

Ciascuna penale sarà applicata con semplice comunicazione scritta e senza formalità particolari; il relativo importo sarà trattenuto dal corrispettivo dovuto a saldo e non ancora liquidato al Soggetto convenzionato. Il soggetto accreditato è tenuto ad emettere note di credito per un importo pari alle penalità irrogate.

Art. 11. - Cause di risoluzione.

L'Azienda si riserva la facoltà di risolvere immediatamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del c.c. , la convenzione in danno del soggetto accreditato nei seguenti casi:

- Mancato avvio del servizio;
- Interruzione del servizio senza giusta causa;
- Inosservanza reiterata delle disposizioni di legge, dei regolamenti, dei contratti collettivi di lavoro e degli obblighi previsti nel presente bando e relativi allegati;
- Apertura di una procedura di fallimento a carico del soggetto accreditato;
- Sopravvenute cause di esclusione e sopravvenute cause ostative legate alla legislazione antimafia;
- Sopravvenuta condanna definitiva del rappresentante per un reato contro la Pubblica Amministrazione;
- Gravi e reiterate violazioni degli obblighi in materia di sicurezza e prevenzione, sia per quanto espressamente previste dal presente capitolato che per quanto comunque previsto dalle norme vigenti in materia;
- gravi violazioni degli obblighi previsti nei criteri di accreditamento e nell'erogazione delle prestazioni;
- impiego continuativo e reiterato di personale professionale non idoneo, non qualificato e non in possesso di regolare contratto di lavoro;
- mancata attivazione di interventi richiesti in modo continuativo;
- reiterati ritardi nella sostituzione di operatori assenti;
- reiterati comportamenti degli operatori caratterizzati da imperizia o negligenza nei confronti dell'utenza;
- reiterati ritardi nella presentazione della documentazione relativa all'attività svolta, alla scadenza fissata e/o concordata
- reiterata inosservanza di leggi, regolamenti e disposizioni riguardanti il servizio svolto;
- esito negativo della rilevazione della *custode satisfaction* rivolta ai responsabili del programma.

Qualora vengano verificate le suddette gravi inadempienze o la perdita dei requisiti prescritti si procederà a formale notifica di avvio del procedimento di risoluzione; il soggetto accreditato avrà tempo 10 giorni per fornire spiegazioni che, se ritenute esaustive, definiranno il procedimento dando luogo solo alle penalità indicate nei precedenti Articoli e/o alla risoluzione della convenzione.

Oltre ai casi specificatamente previsti l'Azienda ha la facoltà di risolvere la convenzione, previa assunzione di provvedimento motivato e senza che il soggetto accreditato possa pretendere risarcimento danni o qualsiasi altra compensazione, nel caso che gli attuali presupposti generali, legislativi e di disponibilità finanziaria (ivi incluso quanto previsto all'art. 2 comma 12 dell'Avviso di

adesione al Progetto HCP 2022), in base ai quali si è provveduto all'attivazione del servizio dovessero subire variazioni, gravemente incidenti sul servizio stesso.

Art.12 - Responsabilità per danni.

Il Soggetto Accreditato è interamente ed esclusivamente responsabile di eventuali danni che possano per qualsiasi motivo verificarsi in dipendenza dello svolgimento del rapporto contrattuale, sia a carico del rappresentante legale del Soggetto che delle persone di cui si avvale, sia per gli incidenti che comunque possano derivare ai medesimi in conseguenza o in connessione all'espletamento del servizio stesso.

Il soggetto accreditato è inoltre interamente ed esclusivamente responsabile di tutti i danni che comunque per l'esecuzione del servizio possano derivare ai beneficiari o a terzi, a persone, a cose o animali.

Art. 13 - Responsabilità Amministrativa.

In caso di mancato possesso del Modello Gestionale di cui al d.lgs. 231/2001 e del relativo organismo, il Soggetto Accreditato conserva, la responsabilità amministrativa prevista dal D.Lgs. 231/2000, per i reati commessi dai soggetti di cui all'articolo 5 del medesimo Decreto.

Art. 14 - Trattamento dei dati personali.

Ai sensi delle vigenti disposizioni, l'accreditato è designato quale "Responsabile esterno del trattamento" dei dati personali e sensibili dei beneficiari e dei loro familiari; i dati saranno raccolti in relazione all'espletamento del servizio. Il soggetto accreditato si impegna a trattare i dati esclusivamente al fine dell'espletamento del servizio.

L'accreditato dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalle vigenti disposizioni a carico del responsabile del trattamento e si impegna a rispettarli, nonché a vigilare sull'operato degli incaricati del trattamento.

Il Responsabile esterno del trattamento provvede alla designazione degli "Incaricati del trattamento", cui impartisce le istruzioni del caso, finalizzate alla protezione dei dati personali trattati.

Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile della presente Convenzione con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.

Art.15 - Rapporto giuridico tra Ente e soggetto accreditato.

Nessun rapporto di lavoro viene, con la sottoscrizione della Convenzione di accreditamento, ad instaurarsi tra l'assuntore del servizio e l'Azienda, né tra questo e le persone di cui i soggetti accreditati si avvalgono per l'esecuzione della prestazione.

Tutti i rapporti giuridici ed economici comunque inerenti a tali persone fanno carico esclusivamente ed integralmente ai soggetti accreditati.

Art.16 - Patto d'integrità.

Patto di Integrità - ai sensi dell'art. 1, comma 17 della legge n. 190/2012 ed in attuazione dell'Art. 4 del Regolamento ANAC 2014, il Soggetto accreditato si impegna al rispetto del Patto di Integrità che, sottoscritto dalle parti contraenti costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto seppure non materialmente allegato.

Art. 17 - Controversie e Foro competente.

Qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione o risoluzione della convenzione sarà preliminarmente esaminata in via amministrativa. Qualora la controversia non trovi bonaria composizione in sede amministrativa, verrà devoluta all'autorità giurisdizionale competente (Foro di Benevento).

Art. 18 – Durata.

La presente Convenzione di Accreditemento ha durata fino al 30 giugno 2025. E' escluso il rinnovo tacito. L'Azienda Speciale Consortile B02 dispone con atto scritto e motivato entro la sua scadenza, il rinnovo della Convenzione / Patto di accreditemento ove sussistano ragioni di opportunità e di pubblico interesse, con l'obbligo di darne nei medesimi termini comunicazione all'Ente accreditato e di acquisirne formale accettazione.

Art. 19 – Revoca.

L'Azienda con proprio specifico provvedimento potrà unilateralmente recedere dalla convenzione in qualsiasi momento prima della scadenza con decisione motivata ed insindacabile, in presenza di comprovati motivi di convenienza e pubblico interesse.

20. Tracciabilità.

Il Soggetto accreditato assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, e s.m.i. Ai sensi dell'art. 3 c7) della citata legge, dichiara di dedicare per i pagamenti di cui al presente atto, il conto corrente bancario: n. _____ acceso presso _____ AGENZIA/FILIALE _____ sul quale è delegato ad operare il/la Sig./sig.ra _____ nato/a _____

_____, il _____, C.F.

Art. 21 - Registrazione

La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso a tassa fissa ai sensi del combinato disposto degli artt. 5, comma 2 e 40 del D.P.R. 131/1986. Le spese/tasse sono a carico del soggetto accreditato.

Art. 22 - Accettazione delle condizioni

Ai sensi dell'articolo 1341 del codice civile, il soggetto accreditato dichiara di accettare incondizionatamente tutti gli articoli della presente convenzione.

Art. 23 - Disposizioni finali

All'atto dell'avvenuto accreditamento, il soggetto accreditato si considererà a perfetta conoscenza delle modalità con cui dovrà essere espletato il servizio specificato nel presente bando.

Per quanto non disciplinato, indicato e precisato nella presente convenzione a fini di regolazione dei rapporti tra le parti e dei rispettivi obblighi od oneri, l'Azienda e il soggetto accreditato fanno riferimento, oltre che al Bando di accreditamento e relativi allegati, alle disposizioni del Codice civile e di altre leggi vigenti per la disciplina di aspetti generali in materia di contratti.

Di quanto sopra viene redatto il presente atto, che viene letto dalle parti, le quali lo dichiarano conforme alla loro volontà, lo approvano e lo sottoscrivono.

Per il soggetto accreditato

Il legale rappresentante

Per l'Azienda Speciale Consortile B02

Il Direttore
